indebolire più che a fortificare il concetto, che egli vuole attuare.

L'articolo dice: «la composizione dei treni, il personale di servizio fisso e viaggiante, ecc.» A me pare che « la composizione dei treni » comprenda tutto. Perchè l'autorità governativa, dovendo giudicare il traffico a cui il treno è destinato, è anche libera di determinarne tutte le condizioni.

In quanto all'onorevole Palberti io accetto lo spirito dei suoi emendamenti, ma respingerei quello che riguarda le 24 ore, perchè effettivamente in questo spazio di tempo l'autorità difficilmente potrebbe esaminare e rispondere alla domanda dell'esercente, anche ammesso che il Prefetto occupato in mille altre cose che possono capitargli in 24 ore, incarichi qualche funzionario del disbrigo di queste faccende per le tranvie. Perchè poi in qualunque caso o buono o cattivo si potrebbe sempre dire: il prefetto non ha dato il consenso o la risposta, perchè era materialmente impossibile.

La cosa poi è più materia di regolamento che da inserir nella legge.

Per cui io pregherei l'onorevole Palberti di volersi limitare alla proposta dei 15 giorni che è la più importante, e che io volentieri accetto circa il cambiamento degli orari, perchè 15 giorni rappresentano un tempo sufficiente, ed a rinunziare all'altra proposta delle 24 ore, perchè nel caso pratico io son certo che non avrebbe nessun effetto.

Presidente. Onorevole Palberti, desidera di parlare?

Palberti. Io ringrazio il ministro dell'accettazione di uno dei due emendamenti, che ho presentati. Ma debbo insistere anche riguardo all'altro.

So perfettamente che può essere una difficoltà il potere ottenere in 24 ore dall'autorità prefettizia un'autorizzazione, che dovrebbe essere data con piena cognizione di causa. Ma il ministro sa meglio di me come accada quasi sempre di dover fare dei treni straordinari, in caso di urgente necessità. Nelle quali difficilmente si trova il tempo di avvisare l'autorità politica per averne l'autorizzazione.

Io domando al ministro: come si fa a dare avviso della costituzione di questi treni all'autorità molto tempo prima?

E l'autorità come potrà provvedere se non con un'immediata approvazione?

Io insisto quindi anche per il mio primo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

Marchiori. Il regolamento non mi consentirebbe di insistere nel mio emendamento se la Commissione ed il Governo non l'accettano.

Però mi preme di prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro, le quali mi lasciano la lusinga che nel pensiero suo l'articolo corrisponda in qualche parte alle idee che informavano il mio emendamento.

Constato però che le spiegazioni della Commissione corrispondono al sistema, al quale durante la discussione della legge essa si è sempre uniformata.

Essa è di una logica inesauribile. Quando voi la chiamate a dare una qualsiasi definizione per distinguere il servizio dei tranvai da quello delle ferrovie, essa evita sempre di darla, o la dà lunghissima.

Però mi compiaccio che tra le dichiarazioni sue e quelle del signor ministro su questo punto, non vi sia il più perfetto accordo. E di ciò prendo atto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sella.

Sella, *della Commissione.* La Commissione dichiara che colle parole, « *composizione dei treni* » non ha voluto intendere altro se non il numero dei vagoni i quali debbono, in caso di forti pendenze, essere muniti di freni. Non ha mai pensato che, nella composizione dei treni, l'autorità debba intervenire per stabilire che non si potranno adoperare carri merci o fare dati trasporti.

La Commissione, ripeto, non ha voluto altro intento che quello di indicare il numero dei vagoni che dovranno, in certi casi, essere muniti del freno. Niente altro.

Presidente. Dell'aggiunta dell'onorevole Palberti parleremo all'articolo successivo.

Intanto dò lettura dell'articolo 8 dove invece di dire: sentito l'ispettore, ecc., si dirà: *sentiti i funzionari tecnici governativi.*

L'emendamento dell'onorevole Marchiori non può essere sottoposto a votazione, non essendo stato presentato 24 ore prima, poichè la Commissione non lo fa proprio.

« Art. 8. La composizione dei treni, il personale di servizio fisso e viaggiante, ed il minimo intervallo fra i treni che si succedono, saranno determinati dall'autorità pre-